
COMUNE DI PIEVE LIGURE

Regione Liguria

Città Metropolitana di Genova



SERVIZIO: SINDACALI

ORDINANZA N. 5 del 18-05-2018

OGGETTO:

ORDINANZA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE PRESSO LO SCALO TORRE

IL SINDACO

Premesso:

- che, a seguito delle mareggiate del giorno 11 e 12 dicembre 2017 per le quali è stata dichiarata l'allerta Arancione, si è verificata la rottura della condotta fognaria principale lungo il piazzale dello scalo Torre e il danneggiamento del muretto ad ovest del piazzale medesimo;
- che in data 18 dicembre 2017 è stata emessa ordinanza di chiusura dello Scalo Torre per la rimessa in pristino della condotta fognaria e delle parti di piazzale danneggiate;

Considerato:

- che la Società MEDITERRANEA DELLE ACQUE - VIA SS. GIACOMO e FILIPPO 7, 16122 – GENOVA ha provveduto alla rimessa in pristino della condotta a terra, ma ha dovuto intervenire sulla condotta subacquea dando incarico a ditta specializzata;
- che oltre ai sopraindicati lavori sono in corso quelli per il collegamento della condotta fognaria al depuratore di Recco e tali lavori si interromperanno il 31 maggio 2018;

Dato atto che la Società MEDITERRANEA DELLE ACQUE - VIA SS. GIACOMO e FILIPPO 7, 16122 – GENOVA in data 12 febbraio 2018, ha dato incarico a ditta specializzata di provvedere al ripristino della condotta subacquea;

Vista la nota ARPAL pervenuta in data 17/04/2018 prot.n. 3507 di comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione presso lo scalo Torre IT007010043A002 –Zona Torre;

Vista la nota ARPAL pervenuta in data 23/04/2016 prot.n. 3621 con la quale si auspicava l'intervento del Comune per il ripristino delle condizioni di balneabilità presso lo scalo Torre IT007010043A002 –Zona Torre;

Vista la comunicazione della Società MEDITERRANEA DELLE ACQUE - VIA SS. GIACOMO e FILIPPO 7, 16122 – GENOVA di ripristino della condotta subacquea in data 2 maggio 2018;

Tenuto conto che detti lavori alla condotta dovrebbero aver risolto il problema di inquinamento rilevato nelle acque marine, nonostante che le attività del cantiere si protraggano fino al 31 maggio 2018 per i lavori di collegamento al depuratore di Recco;

Dato atto che fino a nuovi controlli ARPAL il punto di balneazione presso lo scalo Torre IT007010043A002 –Zona Torre rimane interdetto alla balneazione per inquinamento;

tenuto conto:

- che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), stabilisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone/società determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Considerato:

- che tale situazione di pericolo determinata dalla fuoriuscita di acque nere, si sostanzia, in particolare nell'inquinamento delle acque presso lo scalo Torre IT007010043A002 –Zona Torre;
- che tale situazione e le sue possibili evoluzioni determinano condizioni di rischio evidente per la balneazione;

Rilevato:

- che in data 1 maggio 2018 è iniziata la stagione balneare;
- che, occorre procedere con il divieto di balneazione presso lo scalo Torre IT007010043A002 –Zona Torre fino al ripristino delle condizioni di balneabilità;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli per l'incolumità e la salute pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la salute che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero tutelati celermente, ricorrendo alla via ordinaria;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;
- che sussistono i presupposti per derogare al contenuto del diritto di proprietà (art. 832 c.c.) essendo necessario procedere all'effettuazione di sopralluoghi e indagini all'interno delle proprietà privata;
- che per rendere sicura l'area è necessario prescrivere:
 - a) il divieto di balneazione presso lo scalo Torre IT007010043A002 –Zona Torre fino al ripristino delle condizioni di balneabilità;

tenuto conto:

- che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti destinatari dello stesso, i quali comunque sono stati informati verbalmente dall'Ufficio Tecnico Comunale della situazione verificata e della conseguente esigenza di provvedere;
- che è pertanto necessario effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento unitamente alla notificazione del presente provvedimento, assicurando in tal modo l'esercizio dei diritti di partecipazione;
- che la presente ordinanza sarà immediatamente trasmessa al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

Visto l'art. 125, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e le disposizioni correlate in materia di lavori urgenti;

ORDINA

il divieto di balneazione presso lo scalo Torre IT007010043A002 –Zona Torre, fino al ripristino delle condizioni di balneabilità, verificate e certificate da un controllo ARPAL;

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio / notifica al / ai soggetto/i interessato/i – intimato/i e sino a fine lavori, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonchè fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

demanda

2 - al Comandante del Corpo di Polizia Locale Sig. Carlo Burlando di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;
avverte

3 - che la mancata esecuzione da parte del /dei soggetto/i intimato/i comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 c.p., l'esecuzione d'ufficio a spese del/dei soggetto/i inadempiente/i;
informa

4.1. - che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto / provvedimento è il Geom. Giorgio Leverone, presso il quale sono conservate le chiavi del cancello di accesso allo scalo Torre;

4.2. - che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

4.3. - che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico dalle ore 9 alle ore 12 presso l'ufficio ambiente del Comune di Pieve Ligure;

5 – che contro il presente provvedimento può essere proposto:
ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Genova entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

6.1. – che la presente ordinanza:

- a) sia notificata a mezzo di messo comunale al/ai soggetto/i - interessato/i - intimato/i;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- c) sia comunicata al Corpo di Polizia Locale;
- d) sia comunicata alla Capitaneria di Porto di Genova;
- e) sia comunicata all'ARPAL;
- f) sia comunicata alla Regione Liguria;
- g) sia trasmessa alla Prefettura di Genova.

Il Sindaco
Adolfo Olcese

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.